

### **Variazione accantonamenti presso la EDILCASSA**

Sono stati di recente rinnovati i C.C.N.L. dei comparti dell'edilizia riferiti alla Piccola Industria ed all'artigianato che hanno apportato delle modifiche ad alcuni istituti contrattuali gestiti dalla scrivente Edilcassa. Qui di seguito pertanto si riepilogano le modificazioni apportate e le modalità di applicazione:

## **INNOVAZIONI CON DECORRENZA 1° OTTOBRE 2000**

### **RIPOSI ANNUI**

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95%, calcolata sugli stessi elementi della retribuzione sui quali vengono calcolati gli accantonamenti presso la Edilcassa per le ferie e la gratifica natalizia, e' corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività.

### **ACCANTONAMENTI PRESSO L'EDILCASSA**

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e per la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 18. Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Edilcassa.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'allegato E sotto riportato.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi improprio.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'articolo 22;
- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità e' stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 18.

La percentuale complessiva va imputata per 8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta, all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 27, penultimo comma, ad accantonare presso la Edilcassa la percentuale nella misura del 18,5% lordo (allegato E).

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Edilcassa la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (allegato E).

## *Allegato E*

### **ACCANTONAMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E RIPOSI ANNUI AL NETTO DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE.**

Il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Edilcassa, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia è il seguente:

#### **1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi:**

L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun mese, costituita dalla somma della retribuzione diretta e dalla maggiorazione di cui all'art. 19 del c.c.n.l.

Per i casi di malattia e di infortunio o di malattia professionale la maggiorazione è computata ai fini di cui sopra, nel modo seguente:

Giornate di carenza INPS e INAIL	18,5%
Dal 4° giorno di malattia in poi	18,5%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,4%
Dal 91° giorno d'infortunio o malattia professionale in poi	4,6%

#### **2) Accantonamento netto presso la Edilcassa:**

L'importo che deve essere accantonato presso la Edilcassa è pari al **14,20%** computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all'art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonate sono le seguenti:

Giornate di carenza INPS e INAIL	14,2%
Dal 4° giorno di malattia in poi	14,2%
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	5,7%
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	3,6%

#### **3) Retribuzione diretta netta:**

La retribuzione netta erogata direttamente all'operaio da parte dell'impresa è costituita dalla retribuzione lorda di cui al primo comma del punto 1), detratti i contributi e le ritenute fiscali complessivi nonché l'accantonamento nell'importo di cui al punto 2).

#### **4) Esclusione del criterio convenzionale:**

Il sistema convenzionale previsto dai punti precedenti non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l'intero periodo (malattia e infortunio).

Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall'impresa dagli accantonamenti stessi.